stabilite, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine, successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento n. 1078/77.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-314/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Il contesto normativo comunitario*

a) Il *regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078*, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), istituiva, tra l'altro, un sistema di premi per la non commercializzazione, da concedersi su richiesta di qualsiasi produttore lattiero-caseario che si impegnasse a non consegnare, a titolo gratuito o oneroso, latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda per la durata di cinque anni (artt. 1 e 2).

b) Il *regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856*, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), istituiva un prelievo supplementare riscosso sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. Detto regime è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle seguenti formule (art. 1):

— secondo la formula A, il prelievo è dovuto dai produttori di latte per i quantitativi di latte consegnati ad un acquirente e che superano il quantitativo di riferimento da determinarsi (formula produttore);

— secondo la formula B, il prelievo è dovuto dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte consegnati da produttori e che superano il quantitativo di riferimento da determinarsi. L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente (formula acquirente).

* Lingua processuale: il tedesco.

c) Il *regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857,* che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilisce le norme generali d'applicazione del prelievo supplementare. Detto regolamento fissa, in particolare, il quantitativo di riferimento di cui al regolamento base n. 856/84, cioè il quantitativo esente dal prelievo supplementare. Esso è, in linea di principio, pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato da un produttore (formula A) o comprato da un acquirente (formula B) nel corso dell'anno civile 1981, maggiorato dell'1% (art. 2, n. 1). Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato negli anni civili 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito (art. 2, n. 2).

Gli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, consentono agli Stati membri di tener conto di talune situazioni particolari al momento della fissazione dei quantitativi di riferimento o di concedere quantitativi di riferimento specifici o supplementari. In questo procedimento, occorre segnalare, in particolare, l'art. 3 bis, inserito dal *regolamento modificativo (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764* (GU L 84, pag. 2), che così recita:

« Articolo 3 bis

1. Al produttore di cui all'art. 12, lett. c), terzo comma:

— il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo,

— che non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate a norma dell'art. 5, paragrafo 4, lett. b), e/o dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1546/88 e/o, quando si tratti del cessionario del premio, a norma dell'art. 2 del presente regolamento,

è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento, purché il produttore in questione:

a) non abbia cessato l'attività nel quadro dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1078/77 o ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione;

b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto e l'autorità competente riconosca valida tale dimostrazione;

c) si impegni a vendere latte o altri prodotti direttamente al consumatore e/o a consegnare latte ad un acquirente;

d) si impegni, per quanto riguarda il quantitativo specifico di riferimento, a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi programma di abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine del regime del prelievo supplementare.

2. Il quantitativo specifico di riferimento è pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione, conformemente a quanto stabilito dall'autorità competente interessata ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1391/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 84/83, e per il quale il produttore non abbia perso il diritto al premio.

Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento a norma dell'art. 3, punti 1 e 2, e/o dell'art. 4, paragrafo 1, lett. b) e c), il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto di tale quantitativo.

Qualora il produttore abbia ceduto parte della sua azienda durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione:

— il quantitativo specifico di riferimento, sopra determinato, per il cedente è pari al 60% del quantitativo per il quale è stato mantenuto il diritto al premio;

— il quantitativo specifico di riferimento, sopra determinato, del cessionario è pari al 60% del quantitativo per il quale è stato acquisito il diritto al premio.

3. (...)

4. La parte del quantitativo specifico di riferimento non destinata ad essere utilizzata durante un periodo di dodici mesi non può essere oggetto di cessione temporanea ai sensi dell'art. 5 quater, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 804/68.

In caso di vendita o affitto dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, il quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva comunitaria. In caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, una parte del quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva comunitaria. Tale parte è calcolata in funzione della superficie a coltivazioni foraggere venduta o affittata secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura prevista all'art. 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

5. (...)

6. (...) ».

Occorre parimenti segnalare l'art. 7 del regolamento n. 857/84, così formulato:

« *Articolo 7*

1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire.

2. Nell'ambito della formula B, se un acquirente sostituisce, totalmente o in parte, uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di riferimento viene fissato:

— per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento, proporzionalmente al periodo restante,

— per il successivo periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce.

Gli Stati membri possono disporre che una parte dei quantitativi sia aggiunta alla riserva di cui all'art. 5 ».

« *Articolo 7 bis*

In caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 è trasferito a norma dell'art. 7, primo e terzo comma, purché il produttore che rileva interamente o parzialmente l'azienda si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo precedessore. Le disposizioni dell'art. 3 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 857/84 sono applicabili al quantitativo di riferimento specifico così trasferito.

In caso di applicazione dell'art. 3 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, il produttore informa in anticipo delle proprie intenzioni l'autorità competente, che al riguardo gli rilascia una ricevuta. Entro un mese a decorrere dal rilascio della ricevuta, l'autorità competente determina il quantitativo che torna alla riserva comunitaria e, se del caso, comunica al produttore il quantitativo di riferimento specifico che gli rimane attribuito.

In quest'ultimo caso, la parte del quantitativo che ritorna alla riserva comunitaria è calcolata in base alla superficie foraggera venduta o data in affitto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1391/78 ».

d) L'art. 7 bis del *regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546,* che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), stabilisce che:

2. *La controversia in via principale*

L'attore nella causa principale, il sig. Siegfried Rauh, dirige una piccola azienda agricola, rilevata il 1° gennaio 1985, in quanto

futuro erede unico del podere (« Hoferbe »), in forza di una convenzione di usufrutto conclusa con i genitori.

Rilevata l'azienda, il sig. Rauh cercava di ottenere, sin dal 1985, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento per la produzione di latte esente dal prelievo integrativo. L'attribuzione richiesta gli veniva in un primo tempo negata in quanto la sua azienda non poteva esibire una produzione lattiera a causa dell'impegno di non commercializzazione vigente durante l'anno di riferimento 1983 ed in quanto nessuna volta ad evitare conseguenze inique di durata era stata prevista in caso di ripresa della produzione lattiera dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione.

Emerge dagli atti che l'impegno di non commercializzazione era stato sottoscritto a suo tempo dai genitori del sig. Rauh, i quali, in cambio del premio di non commercializzazione, si erano impegnati a non mettere in commercio né latte né prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni, scaduto il 21 dicembre 1984.

Atteso che, in esito alle sentenze della Corte di giustizia 28 aprile 1988, Mulder (causa 120/86, Racc. pag. 2321) e Von Deetzen (causa 170/86, Racc. pag. 2355), il citato regolamento n. 764/89 riconosceva il diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori il cui periodo di non commercializzazione era scaduto dopo il 31 dicembre 1983 (cioè dopo l'anno di riferimento valido per la Repubblica federale di Germania), il sig. Rauh presentava una seconda domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento. La domanda veniva respinta dall'ente tedesco competente in quanto il sig. Rauh aveva rilevato l'azienda solo dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione e non poteva, pertanto, avvalersi delle disposizioni del regolamento n. 764/89.

La controversia dinanzi al Finanzgericht di Monaco riguarda il diniego delle autorità amministrative di concedere al sig. Rauh un quantitativo di riferimento specifico esente dal prelievo integrativo sul latte, ai sensi del regolamento n. 764/89.

Il Finanzgericht di Monaco, ritenendo che l'esito della controversia fosse direttamente vincolato all'interpretazione e alla validità delle disposizioni della disciplina comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, ha sospeso il procedimento chiedendo alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se, a norma dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, vada assegnato un quantitativo specifico di riferimento, in caso di trasmissione ereditaria o di trasferimento per causa affine di un'azienda lattiera, anche ai produttori che hanno rilevato l'azienda solo dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione.

2) In caso di soluzione negativa della questione 1:

Se il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato con regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, sia valido nella

parte in cui, in caso di trasmissione ereditaria o di trasferimento per causa affine dell'azienda lattiera, non attribuisce un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che hanno rilevato l'azienda solo dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione ».

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale rileva che a suo parere l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata con regolamento n. 764/89, autorizza parimenti l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all'erede che rileva l'azienda solo dopo la scadenza del periodo di riconversione o di non commercializzazione. Nell'ipotesi di un'interpretazione che non autorizzi siffatta attribuzione, il Finanzgericht si interroga sulla compatibilità di detta disposizione con il principio del legittimo affidamento, con la tutela del diritto di proprietà e con il principio della parità di trattamento.

3. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 1989.

In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Rauh, rappresentato dagli avv.ti Gerd Gorewoda e Hartmut Heinrich, del foro di Monaco, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Arthur Brautigam, amministratore principale presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dierk Booß, consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso il 4 luglio 1990 di assegnare la causa alla Quinta Sezione, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

1. *Sulla prima questione*

a) Il *sig. Rauh* ritiene che, per le ragioni illustrate nell'ordinanza di rinvio, l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, autorizzi l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico anche nel caso in cui, come nella fattispecie, l'erede ha rilevato l'azienda lattiera soltanto dopo la scadenza dell'obbligo di non commercializzazione o di riconversione.

b) Il *Consiglio* rileva che l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 si riferisce a due categorie d'aventi diritto che possono esigere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, vale a dire:

— i produttori che avevano dall'origine aderito al regime di non commercializzazione e che non hanno potuto alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione, verificatasi dopo il 31 dicembre 1983, a riprendere la produ-

zione lattiera sotto il regime dei regolamenti nn. 856/84 e 857/84, in mancanza di una norma esplicita che consentisse di attribuire loro un quantitativo di riferimento;

— i produttori che hanno rilevato per intero o parzialmente l'azienda lattiera degli aventi diritto originari durante il periodo di non commercializzazione (« cessionari del premio »), cioè i produttori succeduti, durante il periodo di non commercializzazione, ad un produttore che avesse assunto un impegno di non commercializzazione e che hanno ripreso detto impegno ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).

Detto art. 3 bis consente dunque esplicitamente all'erede che ha rilevato l'azienda, prima della scadenza dell'impegno per la non commercializzazione, di vedersi attribuire un quantitativo di riferimento specifico. Parimenti l'art. 3 bis, n. 4, in combinazione con l'art. 7 bis, del regolamento della Commissione n. 1546/88, consente il trasferimento in via ereditaria del quantitativo di riferimento specifico dopo che quest'ultimo sia stato attribuito al produttore che aveva in origine aderito all'impegno per la non commercializzazione, ovvero al suo erede, se costui ha ereditato l'azienda di cui trattasi già durante il periodo di non commercializzazione.

L'art. 3 bis non contiene tuttavia una norma esplicita per il caso intermedio in cui l'erede che voglia avvalersi dell'art. 3 bis abbia rilevato l'azienda dopo la scadenza dell'impegno per la non commercializzazione (il 31 dicembre 1983), ma prima dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento al suo predecessore.

A parere del Consiglio, dal silenzio del testo non si può dedurre che il legislatore comunitario abbia inteso trattare in modo diverso quest'ultimo caso. Infatti qualsiasi deroga al regime di cui all'art. 3 bis va esplicitamente contemplata e deve necessariamente e senza dubbio alcuno derivare dagli scopi perseguiti dalla disciplina di cui trattasi. Ora è chiaro, a parere del Consiglio, che una deroga espressa che precluda all'erede, alle condizioni di cui alla fattispecie, di godere dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento non è contenuta nel testo dell'art. 3 bis né può essere dedotta dal contesto normativo.

Il Consiglio ritiene pertanto che si debba disattendere detta interpretazione, tanto più che una deroga limitante i diritti dei singoli dovrebbe, per ragioni di certezza giuridica, essere contenuta esplicitamente nel dispositivo della norma. Stando così le cose, la regola generale di cui all'art. 7 del regolamento n. 857/84 va pienamente applicata, l'erede cioè usufruisce in linea di principio degli stessi diritti del suo dante causa.

Detta interpretazione si impone ancor più in quanto non si vede alcuna ragione obiettiva per trattare in modo diverso il caso dell'erede che abbia rilevato l'azienda dopo l'attribuzione del quantitativo di riferimento specifico al suo dante causa, che può usufruire dell'art. 3 bis, ed il caso, ad esso simile, dell'erede che abbia rilevato l'azienda dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, ma prima dell'attribuzione del quantitativo di riferimento al suo dante causa.

Pertanto il Consiglio invita a risolvere la prima questione nel modo seguente:

« L'art. 3 bis del regolamento del Consiglio n. 857/84 va interpretato nel senso che consente parimenti, alle condizioni da esso poste, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all'erede che abbia rilevato l'azienda lattiera del suo dante causa solo dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione di quest'ultimo ».

c) La *Commissione* ritiene che l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 conceda il diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico:

— ai produttori che hanno personalmente assunto l'obbligo di non commercializzazione sotto il regime di cui al regolamento n. 1078/77 e il cui periodo di non commercializzazione sia scaduto dopo il 31 dicembre 1983 o dopo il 30 settembre 1983 (v. art. 3 bis, n. 1, primo trattino);

— ai produttori che senza essersi personalmente impegnati alla non commercializzazione, hanno tuttavia rilevato l'azienda durante il periodo di non commercializzazione assumendo l'obbligo di non commercializzazione ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1078/77 (art. 3 bis, n. 1, secondo trattino).

Queste due categorie di produttori si riferiscono entrambe ad operatori che abbiano rinunciato alla commercializzazione, i quali, a questo titolo, potevano contare sulla ripresa della produzione di latte dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione e possono, pertanto, pretendere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico.

Lo stesso vale per l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 che dispone, in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ereditaria di un'azienda, il trasferimento totale o parziale del corrispondente quantitativo di riferimento all'acquirente, al locatario o all'erede. L'applicazione di detta disposizione implica che all'azienda da trasferire sia già stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico.

La trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria è ora disciplinata in modo esplicito dall'art. 7 bis del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, che rinvia esplicitamente « al quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 ». Detto articolo dispone che occorre che all'azienda da trasferire sia già stato attribuito un quantitativo di riferimento. Tenuto conto dello scopo del regime comunitario di attribuzione di quantitativi di riferimento specifici, si può parimenti paragonare a questa situazione il caso in cui il necessario sia già stato fatto, prima del trasferimento dell'azienda, affinché a quest'ultima venga attribuito un quantitativo di riferimento specifico. A questo riguardo, si tratta essenzialmente di fornire la prova che il precedente produttore aveva realmente l'intenzione e la possibilità di riprendere la produzione lattiera.

A parere della Commissione, si tratta pertanto di evitare che un produttore, che ha diritto ad un quantitativo di riferimento spe-

cifico in quanto operatore che ha rinunciato alla commercializzazione, si faccia attribuire detto quantitativo di riferimento al solo scopo di aumentare il valore economico della sua azienda e pertanto di ottenere un prezzo di vendita o di locazione superiore.

Tenuto conto degli elementi di fatto disponibili, la Commissione ritiene che, nell'ambito del regime comunitario di attribuzione di quantitativi di riferimento specifico, il caso del ricorrente corrisponda piuttosto a quello di un giovane agricoltore ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 857/84. Ai sensi di questa disposizione, lo Stato membro interessato può accordare al ricorrente, in quanto giovane agricoltore, un quantitativo di riferimento specifico. Il ricorrente tuttavia non ha diritto alla concessione di detto quantitativo.

Pertanto la Commissione invita a risolvere la prima questione nel modo seguente:

« In forza dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al produttore che abbia rilevato l'azienda per successione ereditaria o in modo analogo soltanto dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento n. 857/84 e dell'art. 7 bis del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione di cui al regolamento della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, ha luogo soltanto se all'azienda sia già stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico o se il dante causa abbia provato che aveva realmente l'intenzione e la possibilità di riprendere la produzione lattiera ».

2. *Sulla seconda questione*

a) Il *sig. Rauh* prende in seguito in esame la valenza del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio della garanzia del diritto di proprietà e del principio della parità di trattamento.

Trattandosi, in primo luogo, del principio della tutela del legittimo affidamento, il sig. Rauh ricorda che nelle citate sentenze 28 aprile 1988, Mulder e Von Deetzen, la Corte ha ritenuto che l'esclusione totale e permanente dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, a seguito di un impegno preso ai sensi del regolamento n. 1078/88, non avevano consegnato latte durante l'anno di riferimento non potesse essere prevista da questi produttori nel momento in cui si impegnavano temporaneamente a non consegnare latte. A parere della Corte, una siffatta conseguenza intacca pertanto il legittimo affidamento che detti produttori potevano avere nel carattere limitato delle conseguenze del regime cui si sottoponevano.

Il sig. Rauh ammette che per definizione possa invocare la tutela del legittimo affidamento solamente colui che si sia trovato in una situazione di affidamento che deve essere tutelata. Nel caso della ripresa della produzione lattiera dopo il periodo di non commercializzazione si tratta, di regola, della persona che si è impegnata alla non commercializzazione. Occorre tuttavia specificare che in caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria, allo scadere del periodo di non commercializzazione, l'erede dell'azienda si

trova, in quanto unico avente diritto, nella situazione giuridica del dante causa della trasmissione e acquista pertanto anch'egli il legittimo affidamento che quest'ultimo poteva avere, precisamente per quanto riguarda la possibilità di riprendere la produzione lattiera al termine del periodo di non commercializzazione.

Ne consegue, a parere del sig. Rauh, che un regime di quote da cui i genitori dell'attore nella causa principale sono esclusi, in quanto hanno concesso l'usufrutto dell'azienda al futuro erede — egli stesso escluso da questo regime in quanto non destinatario dell'obbligo di non commercializzazione —, lede le aspettative legittime sia dell'attore nella causa principale sia dei suoi genitori, per quanto riguarda l'azienda.

Trattandosi, in secondo luogo, del principio della garanzia del diritto di proprietà, il sig. Rauh sostiene che il diritto all'eredità, in quanto parte integrante della nozione di proprietà privata, discende dalla garanzia del diritto di proprietà. Questo diritto è tutelato nell'ordinamento giuridico comunitario secondo le concezioni comuni alle Costituzioni degli Stati membri.

A proposito del caso di specie, il sig. Rauh sostiene che il divieto di commercializzazione di fatto del latte per il percepimento del prelievo supplementare non ha certamente la conseguenza di privare della proprietà, ma ne ostacola, tuttavia, esageratamente il godimento. Comunque, dal punto di vista del rapporto tra fine e mezzo, questa disciplina non è proporzionata, in quanto ha la conseguenza di impedire lo sfruttamento economicamente redditizio dei terreni agricoli e degli altri elementi dell'azienda, poiché non sussistono come soluzione di ricambio altre produzioni equivalenti.

Trattandosi, da ultimo, del principio della parità di trattamento, il sig. Rauh sostiene che non si può concepire un criterio di differenziazione ragionevole secondo cui occorra attribuire un quantitativo di riferimento specifico agli eredi di aziende lattiere per i quali la successione abbia avuto luogo durante il periodo di non commercializzazione, mentre vengono esclusi gli eredi cui l'azienda sia stata trasmessa soltanto alla fine del periodo di non commercializzazione. Una siffatta differenziazione trasgredisce il principio della parità di trattamento in quanto un gruppo di destinatari della disciplina è trattato in modo diverso rispetto ad altri, benché non esista, tra i due gruppi, nessuna differenza la cui natura od importanza sia atta a giustificare una disparità di trattamento.

Contrasta pertanto con il sistema consentire, per un verso, in linea di principio, il trasferimento di quantitativi di riferimento di consegna e, per l'altro, escludere il trasferimento ad un futuro erede sostenendo che l'impegno di non commercializzazione è stato assunto dall'autore della trasmissione ereditaria.

b) Il *Consiglio* non si è pronunciato sulla seconda questione pregiudiziale visto il modo in cui ha invitato a risolvere la prima questione.

c) La *Commissione* prende in esame di seguito la questione della trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento, della trasgressione della garanzia del diritto di proprietà e della trasgressione del principio di parità.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la tutela del legittimo affidamento, la Commissione ritiene che, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, non sia più possibile l'acquisizione di un legittimo affidamento, neppure mediante successione esclusiva, dal momento che la qualità di operatore che ha rinunciato alla commercializzazione è già venuta meno e con essa il fondamento stesso dello sviluppo del legittimo affidamento.

La risposta dipende dal carattere giuridico della possibilità di riprendere la produzione lattiera dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione. A questo proposito occorre distinguere tra il riconoscimento di situazioni giuridiche garantite, nel senso di « diritti acquisiti », e, ad un livello inferiore, la formazione di potenzialità che si consolidano in situazioni giuridiche garantite soltanto dal momento in cui l'avente diritto agisce per realizzare le possibilità che gli vengono offerte.

Il legittimo affidamento di un operatore che ha rinunciato alla commercializzazione si esaurisce nella possibilità della ripresa della produzione lattiera e ciò a condizione che egli possa provare di aver l'intenzione e la possibilità effettiva di produrre nella sua azienda l'intero quantitativo di riferimento richiesto. Non si può dunque ancora parlare di acquisizione immediata di un diritto; l'operatore che abbia rinunciato alla commercializzazione si trova semplicemente in una situazione favorevole, in linea di principio, all'acquisto di una situazione giuridica garantita il cui concretizzarsi implica, nondimeno, che l'avente diritto prenda inoltre disposizioni economiche idonee. Unicamente la situazione di legittimo affidamento così descritta può, pertanto, essere oggetto della questione relativa alla trasmissione per successione ereditaria o mediante operazione analoga.

La Commissione aggiunge che, qualora ritenga che il legittimo affidamento dell'operatore che abbia rinunciato alla commercializzazione comprenda la ripresa della produzione lattiera da parte del successore, il giudice a quo oltrepassa i limiti della tutela del legittimo affidamento. Questo affidamento degno di tutela va correlato esclusivamente alla possibilità di riprendere la produzione da parte del produttore che abbia acquisito la situazione di affidamento impegnandosi alla non commercializzazione. L'ulteriore aspettativa per cui questa possibilità verrebbe parimenti mantenuta per il successore ottiene la tutela dell'ordinamento giuridico unicamente dal momento in cui, per concretizzare l'affidamento esistente vengono prese disposizioni che generano situazioni giuridiche atte ad essere trasferite al successore.

Una siffatta ipotesi non può essere paragonata, a parere della Commissione con quella in cui la successione o la trasmissione mediante un'operazione analoga avviene prima della scadenza del periodo di non commercializzazione. In quest'ultimo caso infatti il diritto del successore a vedersi attribuito un quantitativo di riferimento specifico non si fonda sull'affidamento del suo dante causa, ma l'interessato stesso acquisisce la situazione di operatore che ha rinunciato alla commercializzazione e può, pertanto, chiedere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico facendo valere un diritto a lui proprio.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la garanzia del diritto di proprietà, la Commissione oppone che la situazione giuridica impugnata dall'attore in via principale non lo priva del diritto di proprietà e neppure ne limita la capacità di usufrutto in modo tale da ledere l'essenza del diritto di proprietà.

A ciò si aggiunge che possono essere trasmesse al successore per via ereditaria o per causa affine, come diritti certi di proprietà, soltanto le situazioni giuridiche effettivamente sussistenti al momento della successione o dell'atto di trasmissione. La possibilità, derivante dalla qualità di operatore che abbia rinunciato alla commercializzazione, di chiedere un quantitativo di riferimento specifico diventa un diritto di proprietà garantito e trasmissibile unicamente dal momento in cui l'avente diritto, cioè l'operatore che ha rinunciato alla commercializzazione, adotta i provvedimenti idonei che, in questo contesto, si concretizzano con la prova dell'intenzione e della possibilità effettiva di riprendere la produzione lattiera.

Soltanto quando l'affidamento nella possibilità di riprendere la produzione lattiera è concretamente realizzato, non importa se attraverso la richiesta del quantitativo di riferimento specifico o mediante l'installazione degli impianti necessari per riprendere la produzione lattiera, può nascere una situazione giuridica trasmissibile al successore per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga.

Per contro, se non viene fatto alcun sforzo per tentare di concretizzare la volontà di riprendere la produzione lattiera, la situazione acquisita a titolo di legittimo affidamento rimane una semplice possibilità di acquisto di un quantitativo di riferimento specifico, che non gode di alcuna particolare tutela dal punto di vista del trasferimento della proprietà per diritto successorio.

Per quanto riguarda, infine, il principio di parità, la Commissione contesta il carattere discriminatorio del trattamento diversificato degli eredi a seconda che la successione avvenga prima o dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione e prima o dopo l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico.

Infatti, mentre gli eredi che già durante il periodo di non commercializzazione si sostituiscono al de cujus possono far valere un diritto soggettivo all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, gli eredi cui l'azienda sia stata trasmessa soltanto dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione riprendono detta azienda nella situazione giuridica in cui essa si trovava nel momento della trasmissione. A differenza dei primi, questi ultimi riprendono l'azienda senza essere tenuti ad alcun obbligo di non commercializzazione e possono pertanto essere equiparati, teoricamente, ai produttori che intendono iniziare la produzione lattiera in quanto giovani agricoltori. Il riconoscimento di un diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ereditato dal de cujus avrebbe precisamente la conseguenza di favorire in modo ingiustificato gli eredi rispetto ai citati giovani agricoltori.

Riassumendo, la Commissione invita a risolvere la seguente questione nel modo seguente:

« L'esame degli atti non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 ».

M. Zuleeg
giudice relatore